

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE FUTURA 2000

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA CONTE
AGOSTINO PEPOLI 27
Numero REA: TP - 79513
Codice fiscale: 01342860812
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Trapani la Cooperativa	
	Sociale denominata "FUTURA 2000".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove. A norma dell'art. 2365 del codice civile	
	è conferita all'organo amministrativo la competenza ad isti-	
	tuire o sopprimere sedi secondarie ed a trasferire la sede so-	
	ciale purché nell'ambito del territorio Comunale.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2080 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/91,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire gli interes-	

3 di 48

	minori e dei portatori di handicap al fine di favorirne l'in-	
	tegrazione nella vita sociale;	
	Offrire mediante la realizzazione e/o la gestione di asili ni-	
	do, scuole materne, cicli di preparazione per l'ammissione di	
	bambini alla scuola dell'obbligo nonché iniziative varie co-	
	munque connessi a tali specifiche attività, servizi ausiliari	
	di collegamento, nonché la gestione di strutture sociali, sco-	
	lastiche e parascolastiche, assistenza ed orientamento ai bam-	
	bini e giovani garantendone la cura, la sorveglianza e la sal-	
	vaguardia avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;	
	Offrire l'assistenza per il recupero ed il reinserimento nel-	
	la vita sociale di tossicodipendenti e di giovani socialmente	
	deviati e di minori a rischio in attività criminose, anche me-	
	diate la creazione di un centro che offra a tali soggetti -	
	in forma completamente autonoma - la possibilità dell'esplica-	
	mento di quelle attività produttive più confacenti alle loro	
	aspirazioni;	
	Utilizzare ogni strumento per la diffusione e la promozione in	
	genere della cultura (conferenze, mostre, seminari, convegni ,	
	corsi di orientamento e formazione, attività di sperimentazio-	
	ne);	
	Realizzare iniziative che consentano il rapporto organizzato	
	tra la scuola e il territorio;	
	Promuovere la conoscenza e il recupero del patrimonio di sto-	
	ria, tradizioni, arte e folklore della propria terra, sia au-	

5 di 48

handicap, ai disabili mentali a domicilio o presso ospedali e	
centri vari, enti pubblici e privati;	
Organizzare e realizzare gite, colonie estive, soggiorni cli-	
matici e soggiorni vacanze per anziani, portatori di handicap	
e minori;	
Gestione di servizio di custodia, pulizia e piccola manuten-	
zioni di impianti ed edifici di Enti Pubblici e di Privati;	
Lavori di manovalanza, facchinaggio e giardinaggio;	
Raccolta differenziata e riciclaggio di rifiuti solidi urbani	
speciali;	
Gestione di interventi per la difesa dell'ambiente, gestione	
manutenzione e ristrutturazione di beni culturali;	
Gestione di bar, discoteche, ludoteche, biblioteche, teatri,	
campi sportivi e attività ricreativa in generale;	
La gestione di parchimetri, posteggi ed aree di soste di Enti	
pubblici e privati;	
La gestione della pulizia, manutenzione, custodia e valorizza-	
zione di parchi, verde pubblico e riserve naturali;	
Costruire o acquistare, ovvero prendere in affitto e/o in al-	
tre forme, strutture per la produzione, trasformazione, con-	
servazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e del-	
l'allevamento, con creazione di punti vendita;	
Realizzazione e gestione di impianti agrituristici, attraverso	
la valorizzazione di recupero del patrimonio rurale ed edili-	
zio, la tutela e la conservazione dell'ambiente e del paesag-	

	gio, la promozione, la diffusione e l'offerta dei prodotti ti-
	pici;
	Servizio di accompagnamento, guida, assistenza turistico -
	culturale;
	Promuovere l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta
	tutela della salute, o per la prevenzione delle malattie;
	La gestione, salvaguardia, valorizzazione e tutela dei beni
	monumentali ed archeologici;
	La costruzione, gestione di impianti turistici e il servizio
	di informazione e promozione turistica;
	Servizio di sorveglianza e salvataggio a mare;
	Realizzazione e gestione di impianti sportivi e servizi com-
	plementari;
	Svolgere attività di progettazione e gestione di corsi scola-
	stici, di addestramento, di aggiornamento, di formazione e di
	orientamento professionale, di intesa con Enti Pubblici e pri-
	vati, nazionali e non (esteri), allo scopo di ampliare la
	qualificazione, la specializzazione e l'informazione profes-
	sionale.
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti la coopera-
	tiva potrà compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, fi-
	nanziario, mobiliare ed immobiliare ed inoltre potrà usufruire
	di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati ed di tutte le
	provvidenze in genere, statali , regionali, comunitarie e di
	ogni altro Ente.

La Cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché acquistare o prendere in affitto impianti ed attrezzature, macchinari, terreni e costruire fabbricati, per l'espletamento dell'attività sociale; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società di capitali, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione ed il potenziamento azien-

	dale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale
	sempre finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento azien-
	dale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme
	modificative ed integrative.
	La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di
	previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccol-
	ta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusiva-
	mente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e ai sen-
	si e con i limiti della legislazione vigente in materia (D.
	Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e relativa delibera attuativa del
	Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio -
	C.I.C.R. - del 3 marzo 1994). E' pertanto tassativamente vie-
	tata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni for-
	ma.
	TITOLO III
	SOCI
	Art. 5 (Soci cooperatori)
	Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di ca-
	pitale sociale che offrono la propria attività lavorativa al-
	l'interno della Cooperativa, si avvalgono delle prestazioni
	istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutuali-
	stica.
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci

10 di 48

malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private e gli enti morali nei cui statuti sia previsto quanto indicato dall'art. 11 della legge n. 381/91 sulle cooperative sociali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi.

Potranno inoltre essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-

12 di 48

	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari a quelli dei	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza	
	del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministra-	
	tivo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per	
	l'accoglimento della richiesta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato ed annotata a cura degli amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,	
	entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, no-	
	tificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, cittadinanza,	
	data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	

	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge, nonché l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il luogo e la data di costituzione nonché la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di in-	

15 di 48

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione
dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-
gli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contempora-
neamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi
sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché, senza
espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavo-
ro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi og-
getto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
dazione se il socio è persona giuridica.

	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	sessanta (60) giorni dalla ricezione e constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legiti-	
	timano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio che, en-	
	tro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste	
	ai successivi artt. 40 e 41.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	

oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori e senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici;

h) che sia dichiarato fallito.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-

	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. e), la
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.
	Art. 14 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote del
	loro dante causa interamente liberate, eventualmente rivaluta-
	te, nella misura e con le modalità di cui al precedente arti-
	colo 13.
	Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presenta-
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi
	dalla data del decesso del socio dovranno indicare quello tra
	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
	2 e 3 del codice civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla coope-

rativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e con le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione.

La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esclusione o il decesso hanno effetto nei confronti della Cooperativa.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-

	mine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessione della quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	

	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	che investono capitali nell'impresa, denominati "soci sovven-	
	tori", di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche.	
	I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati	
	da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale	
	sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologi-	
	co o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui	
	al precedente art. 4.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo am-	
	ministrativo.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a	
	colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'ap-	
	posito libro da almeno dieci (10) giorni.	
	Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al va-	
	lore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23	
	di questo statuto.	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori	
	potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperato-	
	ri, nella misura massima consentita dalla legge.	
	I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci	
	sovventori persone giuridiche possono essere nominati ammini-	

	stratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve comunque essere co-	
	stituita da soci cooperatori.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in con-	
	formità alla normativa vigente in materia, da apposito regola-	
	mento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	trasferibili del valore di euro cinquecento e centesimi zero	
	(euro 500,00) ciascuna.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	

	socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-
	l'organo amministrativo il proposto acquirente e gli ammini-
	stratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal
	ricevimento della comunicazione.
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-
	sere adottata con decisione dei soci che deve stabilire:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
	sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i
	soci ordinari;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,
	spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammon-
	tare dei conferimenti, secondo criteri fissati dai soci al mo-
	mento dell'emissione.
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il

	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno comunicati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procede-	
	re alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi il patrimonio sociale)

II patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro cinquantuno e centesimi sessantaquattro (euro 51,64), le quote complessive detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/77;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento

	della Cooperativa.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote, che sono sempre nominative, non possono essere sot-	
	toposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per dive-	
	nire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, redatto con i criteri	

indicati dall'articolo 2423 del codice civile e deve essere
corredato dei documenti di cui agli articoli 2428, 2429 e 2545
del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea soci per
l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusu-
ra dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni
(180 gg.) qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppu-
re lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura
ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministra-
tori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,
nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla
destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per
cento (30%);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.
59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalen-
te;

d) un'eventuale quota da distribuire ai "soci cooperatori" ed
ai "soci sovventori" in misura non superiore a quanto consen-
tito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti
mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effett-

	tivamente versato ed eventualmente rivalutato;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	f) un'eventuale quota a riserva indivisibile di cui all'art.	
	12 della legge 904/77;	
	g) il residuo ad altre riserve costituite da decisioni dei so-	
	ci e/o previste per legge o a fini mutualistici oppure a ri-	
	serve divisibili tra i soci non operatori.	
	E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	I dividendi possono essere distribuiti, direttamente o indi-	
	rettamente, solo se il rapporto fra il patrimonio netto e com-	
	plessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.	
	L'Assemblea che approva il bilancio può altresì, conformemente	
	a quanto previsto dall'art. 2545-sexies c.c., a titolo di in-	
	tegrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa	
	per le prestazioni lavorative dei soci, deliberare la riparti-	
	zione dei ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità	

degli scambi mutualistici così come regolamentato dal successivo articolo.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla

	loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presen-	
	te statuto;	
	f) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e	
	sindaci;	
	g) l'adozione delle procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente,	
	in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;	
	h) la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi	
	con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	

un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro verbali delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso recapitato almeno otto (8) giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nel Comune in cui ha sede la società o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

L'avviso può essere trasmesso anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elettronica, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto nonché la

maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi se nominati; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo e secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta (90)	
	giorni e nel libro dei soci sovventori da almeno dieci (10)	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sot-	
	toscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua quota sottoscritta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	Il socio persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rap-	
	presentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo	
	che li ha nominati.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più n.2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nel-	
	l'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo gra-	
	do o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impre-	
	sa.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assem-	

blea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da due a cinque ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale l'as-

	semblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo eser-
	cizio della carica.
	Il Consiglio, se non provvede l'Assemblea dei soci, elegge nel
	suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
	gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla
	decisione dei soci dalla legge.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dal-
	l'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammis-
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
	Almeno ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devo-
	no riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale, ove
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)
	il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,

	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'a-	
	dunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o mezzo idone-	
	o, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci	
	ed Amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo	
	grado. La parità di voti importa la reiezione della proposta.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Cooperativa.	
	Spetta, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo, all'organo	
	amministrativo:	
	a) convocare l'Assemblea dei soci;	
	b) curare l'esecuzione delle decisioni dei soci;	
	c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi,	
	nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve	
	indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari,	

	in conformità con il carattere cooperativo della società;	
	d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente statu-	
	to, siano riservati all'Assemblea e stipulare tutti gli atti e	
	contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra	
	gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobi-	
	liari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi	
	compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere	
	ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di di-	
	ritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui conceden-	
	do tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, e-	
	mettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed	
	effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e concedere	
	avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garan-	
	zia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del	
	credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore	
	di altre cooperative; conferire procure speciali, ferma la fa-	
	coltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne;	
	f) assumere, nominare e licenziare il personale della Coopera-	
	tiva nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e diri-	

genti, fissandone le mansioni e la retribuzione;

g) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti

agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se
nominato.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-
te ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati
a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, paga-
menti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-
beratorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-
que grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, previa apposita delibera dell'organo amministra-
tivo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o ca-
tegorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,
con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se
comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due
supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.

	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assem-	
	blea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il Collegio Sindacale nella relazione dell'Assemblea di cui al	
	2° comma dell'art. 2429 c.c. deve specificamente indicare i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari in conformità con il carattere coopera-	
	tivo della società ai sensi della legge n. 59/1992 art. 2 com-	
	ma 2°.	
	Al collegio sindacale si applicano gli articoli 2397 e seguen-	
	ti del codice civile.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	

	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si	
	estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione	
	della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla	
	carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata	
	dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma prece-	
	dente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro dieci-	
	mila e centesimi zero (euro 10.000,00).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	

	b) tre, per le altre controversie.	
	Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri tutti nomina-	
	ti, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i	
	soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere	
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) o in ogni al-	
	tro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali a cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed il compenso.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,

n. 59.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 44 (Regolamenti)	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.	
Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
I principi mutualistici in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
Art. 46 (Rinvio)	
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'Art. 20 Commi 2 e 3 del DPR 445/00 e succ. mod, che si trasmette ad uso registro Imprese di Trapani esenti da bollo" ai sensi dell'art. 10 e e17 D. L. 460/97